

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DI INIZIATIVE REALIZZATE DA TERZI. ANNO 2018.
(allegato alla Determinazione dirigenziale n. 211 del 13 aprile 2018)**

Art. 1 – Finalità

La Camera di Commercio di Frosinone, secondo quanto previsto dal proprio Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici (in conformità all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254), attraverso il presente Bando, stabilisce i criteri e le modalità adottati per la concessione di contributi a sostegno di iniziative promozionali in programma nell'anno 2018.

Art. 2 – Criteri generali

La Camera di Commercio di Frosinone, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, di tutela dei mercati, dei consumatori e dei lavoratori, intende sostenere finanziariamente iniziative promozionali svolte a cura di soggetti terzi, coerenti con i contenuti della programmazione dell'Ente e improntate ai seguenti criteri generali:

- a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità, concentrando le stesse verso le iniziative di maggiore rilievo e impulso economico;
- b) dare la priorità a iniziative che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto a iniziative di carattere sporadico e occasionale;
- c) preferire le iniziative da effettuare in collaborazione con gli enti pubblici e le associazioni di categoria;
- d) escludere le iniziative di interesse interno di associazioni o enti nonché gli interventi non aperti alla generalità dei soggetti interessati;
- e) privilegiare le iniziative con incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle con riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- f) favorire la rotazione dei soggetti beneficiari dei contributi;
- g) sostenere prioritariamente le iniziative che hanno lo scopo di fornire servizi di interesse comune agli operatori;
- h) sostenere le iniziative supportate da un'adeguata progettazione che preveda tempi, costi di realizzazione e modalità di verifica dei risultati;
- i) garantire la massima trasparenza, imparzialità e diffusione delle informazioni.

Art. 3 – Iniziative ammissibili

1. Il sostegno finanziario camerale potrà riguardare, sotto l'aspetto dell'ambito di influenza, iniziative di livello provinciale o sub-provinciale, nonché di livello superiore le cui caratteristiche siano tali da determinare riflessi positivi sull'economia della provincia o di sue componenti; sotto l'aspetto dei contenuti, iniziative di carattere specificatamente economico, nonché di carattere turistico, informativo e culturale con evidenti riflessi diretti significativi sull'economia locale o sui suoi aspetti o componenti, **in conformità all'art. 2 della L.N. n. 580/93 e s.m.i., inerenti i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio; in particolare, le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di sviluppo e promozione del turismo, dovranno risultare svolte in collaborazione con gli enti/organismi competenti (es. Comuni).**

2. Sono espressamente esclusi dall'accesso ai finanziamenti camerali le iniziative e i progetti:

- a) finalizzati al solo funzionamento degli enti e organismi beneficiari;
- b) gestiti da organismi privati portatori di interessi diffusi alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo;
- c) già realizzati anche solo parzialmente, secondo il principio comunitario di non retroattività e necessità dell'aiuto;
- d) per sagre locali, patronali, parrocchiali e simili, i cui risvolti economici abbiano esclusivo interesse locale;
- e) di carattere meramente sportivo, ricreativo, assistenziale o di beneficenza, fatta eccezione per quelli di rilievo almeno nazionale che implicino ricadute sul turismo e sulle attività imprenditoriali locali connesse;
- f) di non rilevante entità, ovvero con un budget complessivo inferiore a € 3.000,00 (diconsi tremila).

Art. 4 – Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi possono essere Enti e soggetti pubblici, Associazioni o altri soggetti privati portatori di interessi diffusi e collettivi quali, ad esempio, consorzi di imprese, associazioni dei consumatori, soggetti del terzo settore, ecc.

2. Non possono, in nessun caso, essere beneficiari dei contributi in argomento:

- a) i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegati;
- b) i mass media
- c) le società partecipate dalla Camera di Commercio.

Art. 5 – Stanziamento

Le risorse stanziolate dalla Camera di Commercio di Frosinone per sostenere finanziariamente le iniziative realizzate da terzi nell'anno 2018 saranno determinate dalla Giunta camerale.

Art. 6 – Termini per la presentazione delle domande

Il Bando relativo all'anno 2018 indica i seguenti termini per la presentazione delle domande. I soggetti che intendano ottenere contributi per il sostegno di un'iniziativa interessante ai fini della promozione dell'economia provinciale devono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio di Frosinone:

- entro il 30 novembre 2017 (per iniziative in programma trimestre gennaio-marzo 2018);
- entro il 28 febbraio 2018 (per iniziative in programma nel trimestre aprile-giugno 2018);
- entro il 31 maggio 2018 (per iniziative in programma nel trimestre luglio-settembre 2018);
- entro il 31 agosto 2018 (per iniziative in programma nel trimestre ottobre-dicembre 2018).

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande, redatte su apposito modulo (scaricabile dal sito internet istituzionale www.fr.camcom.it) e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere trasmesse alla Camera di Commercio di Frosinone per posta ordinaria, posta elettronica (info@fr.camcom.it) o posta elettronica certificata (cciaa@fr.legalmail.camcom.it).

2. Le domande devono obbligatoriamente contenere:

- a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
- b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le modalità realizzative e la tempistica, nonché le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale e, in particolare, i risultati attesi espressi anche mediante indicatori di tipo quantitativo e qualitativo;
- c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzii, in particolare, tra le entrate, gli eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici o altri proventi per sponsor o compartecipazione di privati, nonché eventuali proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi o quote di autofinanziamento del promotore;
- d) la misura del contributo richiesto all'Ente camerale;
- e) l'indicazione delle modalità con le quali verrà data adeguata visibilità all'intervento camerale;
- f) l'assicurazione che l'iniziativa sarà aperta a tutti i potenziali interessati che presentino i necessari requisiti e che saranno impiegati i mezzi più opportuni per assicurare un'adeguata informazione;
- g) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria;
- h) l'eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato

i) in tema di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di sviluppo e promozione del turismo, dichiarazione di ente/ organismo competente che l'iniziativa proposta viene svolta in collaborazione (compartecipazione, partenariato, supporto organizzativo, ecc.).

Art. 8 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili soltanto le spese strettamente inerenti la realizzazione delle iniziative o dei progetti che siano chiaramente e direttamente imputabili agli stessi, opportunamente documentate (fatture, ricevute, note, ecc.) e intestate al soggetto richiedente nonché beneficiario del contributo. Sono invece escluse quelle spese che siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa stessa.

2. Non sono ammissibili:

- a) le spese sostenute prima della trasmissione della domanda di contributo;
- b) le spese non documentabili e quelle relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati e non specificamente destinate alla realizzazione delle iniziative (personale dipendente, locazioni, utenze, consulenze fiscali, giuridiche, ecc.);
- c) le spese relative all'affitto dei locali e all'attività svolta da personale dipendente di società di servizio e altri soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione del beneficiario dei contributi;
- d) le spese di rappresentanza;
- e) le spese per servizi erogati da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione dei beneficiari dei contributi;
- f) i costi per investimento in beni durevoli o patrimonializzazione di attrezzature non collegati alla realizzazione dell'iniziativa (acquisto computer, telefoni, fax, stampanti, gazebo, stand, ecc.);
- g) le imposte dirette e quelle indirette qualora detraibili; ovvero quando il progetto o iniziativa si configuri come un'attività commerciale e, in ogni caso, quando il beneficiario del contributo abbia natura di impresa.

3. L'entità del contributo concesso viene determinata dalla Giunta camerale in considerazione della coerenza dell'iniziativa con i criteri generali di cui all'art. 2 e della pertinenza ai programmi pluriennali e annuali d'intervento, fino a un importo non superiore al 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo.

Art. 9 – Concessione e liquidazione del contributo

1. In caso di accoglimento della domanda, la Camera di Commercio di Frosinone dà tempestiva comunicazione scritta agli interessati dell'adozione del provvedimento adottato, precisandone il contenuto e le condizioni, con l'invito a trasmettere all'ufficio competente, a pena di revoca, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, l'apposito modulo di rendicontazione (scaricabile dal sito internet istituzionale www.fr.camcom.it), sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente e contenente la seguente documentazione:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano illustrati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica; in particolare, dando conto dei risultati conseguiti anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi;
- b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute;

- c) copie conformi delle fatture quietanzate e degli altri documenti di spesa (qualora il beneficiario sia un ente pubblico, la documentazione di spesa potrà essere sostituita dal solo rendiconto analitico delle entrate accertate e delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante o da pari competenti organi secondo i rispettivi ordinamenti);
- d) documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento camerale;
- e) eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato;
- f) ove ne ricorrano i presupposti, dichiarazione attestante la regolarità contributiva;
- g) ove ne ricorrano i presupposti, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.).

2. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o irregolare, o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, l'Ufficio provvede a darne comunicazione scritta al beneficiario fissando un ulteriore termine di 15 giorni. La mancata risposta dell'interessato entro il termine di cui sopra dovrà intendersi quale rinuncia al contributo e, in tal caso, l'Ente camerale potrà procedere alla revoca dello stesso.

3. Nel caso in cui la realizzazione dell'iniziativa, quale risulta dalla relazione di cui al comma 1, punto a) sia significativamente divergente dalla descrizione risultante in sede di richiesta del contributo, l'argomento dovrà essere portato all'esame della Giunta camerale per le conseguenti determinazioni che potranno arrivare sino alla revoca del contributo.

4. La Camera di Commercio di Frosinone si riserva in ogni caso la più ampia facoltà di accertamento e controllo dell'esecuzione e della gestione delle iniziative ammesse al contributo e potrà revocare il contributo medesimo in qualsiasi momento, al verificarsi di condizioni non compatibili con gli scopi per i quali il contributo è stato accordato. Il contributo sarà, altresì, revocato qualora non venga dato adeguato risalto alla partecipazione camerale.

Art. 10 – Logo camerale

La concessione del contributo comporta l'obbligo, da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta, di inserire il logo della Camera di Commercio di Frosinone e la dicitura "con il contributo della Camera di Commercio di Frosinone" nel materiale informativo dell'iniziativa finanziata (pieghevoli, brochure, volantini, pubblicità su quotidiani e periodici, spot televisivi, manifesti, siti internet, social media, ecc.).

Frosinone, 13 aprile 2018

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
(AVV. PIETRO VISCUSI)